

COMUNE DI GRIGNO



PROVINCIA DI TRENTO

Grigno, 20.10.2017

AVVISO

Il Sindaco

Premesso che è in scadenza l'incarico di Revisore dei Conti nominato con deliberazione consiliare n. 41 di data 28.10.2014 per il triennio 2014/2017;

Visti:

- la L.R. n. 10/1998;
- la L.R. n. 1/2013;
- l'art. 35 della L.R. n. 1/1993 e s.m.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L ed in particolare il Titolo VI, come modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L;
- il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 28.12.2000 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 06.03.2001;

rende noto

che si intende procedere alla seguente nomina,

**REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI GRIGNO
PER IL TRIENNIO 2017/2020**

L'organo di revisione dura in carica tre anni a decorrere dall'esecutività della delibera di nomina ed i suoi membri sono rieleggibili continuativamente una sola volta.

Qualora l'esecutività del provvedimento di nomina decorra prima della scadenza dell'organo in carica, il nuovo incarico è assunto dopo tale data.

Le proposte di candidatura dovranno pervenire al Comune di Grigno **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15.11.2017**, corredate da curriculum professionale e da dichiarazione del candidato di essere in possesso dei requisiti e dell'iscrizione, previsti dalla legge, per la nomina a Revisore dei Conti e di non versare nelle situazioni di incompatibilità o ineleggibilità (art. 42 D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L e art. 31 comma 1 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999 N. 8/L, allegati).



IL SINDACO

- arch. Leopoldo Fogarotto -

D.P.G.R. 28-5-1999 n. 4/L

Approvazione del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino-Alto Adige.

Art. 42

Incompatibilità e ineleggibilità (Art. 17, commi 106, 107, 108, 109, L.R. 23 ottobre 1998, n. 10).

1. La carica di revisore è incompatibile con quella di amministratore o di revisore dei conti di forme associative o di cooperazione intercomunali, di aziende speciali o società di capitali che gestiscono servizi pubblici nel territorio del Comune.
2. Si applicano ai revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo del Comune.
3. L'incarico di revisore non può essere esercitato dai componenti degli organi del Comune e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo di controllo, dal segretario e dai dipendenti del Comune presso cui deve essere nominato l'organo di revisione.
4. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso il Comune o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

D.P.G.R. 27-10-1999 n. 8/L

Approvazione del regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

Art. 31

Limiti all'affidamento degli incarichi e compenso revisori dei conti

1. Ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi.
 2. Sono rilevanti ai fini del comma 1 anche gli incarichi conferiti dalle forme collaborative intercomunali e dagli enti istituiti ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279.
-